CAMERA DEI DEPUTATI - SESSIONE DEL 1860

delitti per mezzo di stampe, e che abbiano a subire la pena del carcere; vi è pure l'articolo 18 del regolamento per gli stabilimenti penitenziari in Toscana che raddolcisce la condizione di questi condannati, dispensandoli dal lavoro obbligatorio, dal lavoro umiliante, e concedendo ad essi la facoltà di darsi alle loro occupazioni abituali. Nè solamente li dispensa dal lavoro coatto, ma dà loro facoltà di procurarsi un migliore trattamento nel vitto. Quindi i condannati per delitti di stampa in Toscana saranno in condizione eguale, se non migliore, di quelli che subiscono la pena del carcere, a termine degli articoli 26 e 27 del Codice sardo.

Non so inoltre come l'art. 27 del nuovo Codice penale sardo potrebbe applicarsi attualmente in Toscana; imperocche dice: « Chiunque sarà condannato alla pena del carcere sarà chiuso in una casa di correzione, e potrà essere impiegato in alcuno dei lavori stabiliti a norma del regolamento; se la pena del carcere non eccede sei mesi, da computarsi dalla data della sentenza, i tribunali possono ordinare che sia scontata nel carcere del circondario. »

Come applicare quest'articolo in Toscana, se non vi esistono le case di correzione e le carceri di circondario?

Finalmente anche l'articolo 27 vuole che il delinquente punito col carcere sia impiegato in alcuno dei lavori stabiliti dal regolamento; ed in questa parte l'articolo 15 del regolamento toscano che riguarda gli stabilimenti penali è più favorevole al condannato che non sia l'articolo 27 del Codice sardo; poichè quello ammette le accennate mitigazioni di pena, e questo ne tace.

CHIAVES. Mi accosterei di buon grado alla proposta dell'onorevole Tecchio, poichè anzi tutto non credo che la pubblicazione della nostra legge sulla stampa nella Toscana, sancita col primo articolo di questa proposta, basti a far sì che in quella provincia abbia vigore l'articolo 54 nei termini portati dalla nostra legge sulla stampa, quando noi vediamo questo disegno di legge specialmente occuparsi del modo di scontare la pena del carcere od accennare alla pena del carcere, la quale si sconta secondo il Codice toscano.

Forse razionalmente parlando si potrebbe, per via d'interpretazione di legge, quando la legge stessa lo tacesse, applicare l'articolo 34, ma il dubbio rimane pur sempre gravissimo. Quindi, ad evitare ogni inconveniente, uopo sarebbe che dell'applicazione di quest'articolo 34 venisse fatta espressa menzione. Ed a questo punto parmi soddisfare la proposta dell'onorevole deputato Tecchio. Ma in quanto riflette il modo di scontare la pena, io credo necessario non solo che si riproduca in questo disegno di legge l'articolo 34, ma che torni opportuna l'altra parte della proposta dell'onorevole Tecchio, nè potrebbe parere superflua solo perchè in un regolamento accennato dall'onorevole preopinante si parli, all'articolo 15, di certe dispense che possono in certi casi venir concedute a coloro i quali sono condannati secondo la legge di Toscana alla pena del carcere. Imperocchè questa dispensa si dà per caso d'eccezione; ciò vuol dire che coloro i quali sono condannati alla pena del carcere per reato di stampa, potranno forse più agevolmente degli altri condannati ottenere questo caso d'eccezione e scontare la pena senza gli aggravamenti cui accenna il Codice penale toscano; ma sta pur sempre eziandio la possibilità che a questi condannati per reati di stampa non venga conceduta questa condizione eccezionale. Quindi credo sia da adottarsi la proposta dell'onorevole deputato Tecchio.

Quanto poi all'applicare a questo proposito alla Toscana il Codice penale sardo, anzichè il Codice penale toscano, io sarei d'avviso che meglio convenga lasciare applicato il Codice penale toscano. Basterebbe a me, per tutte le considerazioni, quest'una che meglio corrisponde, ed è grande interesse questo in fatto di reati di stampa, alla necessità di graduare le pene secondo la maggiore o minore imputabilità di coloro i quali sieno colpiti di un'accusa.

Questa maggiore gradualità, la quale dà luogo a meglio applicare giustamente la legge secondo l'imputabilità di ciascun accusato, mi pare debba rendere preferibile, specialmente in questa materia, l'applicabilità del Codice penale toscano. Si dirà che in tal guisa s'induce un diverso trattamento, in ogni modo, e fu questa la principale ragione su cui appoggiava l'onorevole Morini la sua proposta.

Osservo a questo proposito che, quando sono di fronte a due prescritti di legge, e stoin dubbio se si debba l'uno applicare o l'altro, ancorchè si tratti d'applicarlo solo ad una parte dello Stato, ragion vuole, secondo me, che io adotti quello che mi pare meglio corrispondere alla giustizia.

Ovvero, quanto alla diversità di trattamento, si vorrà dire: si applichi allora anche il Codice toscano al Piemonte? Ma non è questo l'oggetto di cui ora ci occupiamo.

Quando verrà poi il caso di una revisione di leggi, in proposito di una nuova sanzione di legge penale, la quale debba avere forza legislativa per le une e per le altre provincie, allora sarà il caso di vedere quale sia preferibile per l'applicazione all'intero Stato; ma intanto, non essendo questo l'argomento su cui siamo ora chiamati a deliberare, le cose, quanto alle antiche provincie, debbono rimanere come sono.

Oggi si tratta di applicare una legge alla Toscana. La legge toscana, per quanto riflette alla pena del carcere, a mio avviso soddisfa meglio a quel bisogno di maggiore gradualità necessaria specialmente in reati di stampa; a questo emergente soddisfa, a mio avviso, la proposizione dell'onorevole Tecchio, e conchiudo perciò per l'adozione di questa proposizione.

PANATTONI. Non parlerò della graduazione delle pene del carcere, poichè mi rimetto a quanto ne ha detto l'onorevole deputato Chiaves, e non difficulto di accettare le opinioni della Commissione, che subordina la gradualità del carcere al sistema più mite.

Però io prego la Commissione a voler ritornare sopra alle altre disposizioni, intorno cioè alla specie del carcere da infliggersi a coloro che infrangono la legge sulla stampa.

Premetterò che gli aggravamenti del carcere toscano al di là di mesi due non consistono soltanto nell'isolamento e nell'obbligo del lavoro, a cui è pur vero che può essere derogato ricorrendo all'articolo del regolamento testè allegato dall'onorevole relatore, ma il carcere toscano si sconta con tutto il rigore del sistema penitenziario ossia con notabili privazioni e durezze. Primieramente l'individuo che si rinchiude nelle carceri è obbligato a radersi i capelli e la barba, ed occorre un decreto ministeriale per ottenere l'esenzione da codesta umiliante necessità. Il ditenuto nel carcere toscano, per alcuni giorni della settimana non riceve cibi grassi e per altri giorni deve stare senza vino.

Queste cose intendo far note al Parlamento perchè, trattandosi di punire scrittori e tipografi, la cosa ha tanta gravità da sembrarmi che l'andar chiari sia molto raccomandabile al senno della Commissione. Essa per certo ha avuto l'intenzione che si applichi a questa specie di condannati il semplice carcere secondo le leggi piemontesi; e tanto è vero, che essa opina poter bastare la intelligenza che piace di assegnare all'articolo 34. Io vorrei mettermi pienamente d'accordo colla Commissione; ma il guaio sta che bisogna spiegarsi bene affinchè quell'articolo possa essere rettamente applicato in To-